

Codice A1103A

D.D. 3 giugno 2024, n. 663

Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 4PAR2019).



ATTO DD 663/A1103A/2024

DEL 03/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 4PAR2019)

VISTI gli atti trasmessi con nota prot. n. 97265 del 11/09/2020 dal ENTE DI GESTIONE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE a carico del signor *omissis* a BUSTO ARSIZIO, VIA G. DELEDDA 12, in qualità di amministratore di società semplice *omissistrasgressore*, nei confronti del quale con il processo verbale di contestazione n. 1/2019 del 18/04/2019, elevato da Agenti PG per i fatti avvenuti in località "SAB GHIA", in AREA SIC ZPS IT150001 VALLE TICINO nel Comune di OLEGGIO (NO) è stato accertato quanto segue:

1. violazione dell' art. 50 della L.R. 19/2009 e s.m.i., sanzionato dall'art. 55.1.T della medesima., per omessa valutazione di incidenza (VINCA) per intervento sui terreni meglio specificati nel pv 01.2019;

CONSTATATA la regolarità della notificazione delle suddette violazioni;

ATTESO altresì che risulta agli atti la presentazione nei termini di scritti difensivi ed istanza di audizione (regolarmente tenutasi in data 8.5.24) come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

CONSIDERATO le misure di conservazione sito specifiche approvate con DGR 53-4420 del 19.12.2016 art. 40 che vietano i livellamenti del terreno in assenza di parere positivo del gestore facendo, salvi i livellamenti "ordinari" ;

CONSIDERATO che non esiste alcuna definizione legalmente vincolante del presupposto (l'effettuazione di livellamenti non "ordinari" del terreno) per l'attivazione dell'obbligo di parere positivo all'intervento in alternativa all'espletamento della procedura di VINCA e che pertanto la valutazione dell'"ordinarietà" sarebbe lasciata al prudente apprezzamento tecnico dell'accertatore;

CONSIDERATO che, interrogato sul punto l'ente accertatore ha confermato che agli atti non esiste un verbale delle operazioni tecniche effettuate per verificare che l'abbassamento di livello asserito fosse al di sotto della media dei terreni circostanti;

CONSIDERATO che nel verbale di contestazione si fa riferimento al fatto che il medesimo

"trasgressore" abbia attivato una parallela procedura SUAP per la realizzazione di serre (mai effettivamente costruite) nella medesima proprietà, e che rispetto a tale intervento l'ente di gestione abbia posto, come condizione per il rilascio di parere positivo alla non attivazione della procedura di VINCA, l'effettuazione di uno studio floristico;

PRESO ATTO la condizione per il rilascio di parere positivo alla non attivazione della procedura di VINCA riguarda lo stesso proprietario ma è relativa a terreni diversi rispetto a quelli oggetto della contestazione di cui al pv 1/2019;

RITENUTO non sussistente la prova legale dell'illecito dal punto di vista oggettivo in quanto emergerebbe un difetto di istruttoria sul presupposto tecnico che avrebbe fatto sorgere l'obbligo di parere positivo in alternativa all'espellimento della procedura di VINCA;

RITENUTO elevato il rischio di contenzioso giurisdizionale successivo ad una eventuale ingiunzione associato ad un uguale grado di rischio che si debba procedere ad una CTU sul presupposto tecnico, l'ordinarietà del livellamento, dall'esito altamente incerto ma dal onere economico significativo;

RITENUTA perciò ragionevolmente incerta la fondatezza della violazione accertata;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA L.R. 29/06/2009 n. 19 e s.m.i.,;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

determina

DI ARCHIVIARE gli atti di cui in premessa e dispone la trasmissione del provvedimento all'accertatore

Torino, lì

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti